



Ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS)

Modifica del 23 novembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 marzo 2011¹ sulle regole d'origine è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutto l'atto, eccettuato l'articolo 25 capoverso 3, «Unione europea» è sostituito con «UE».*

² *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

Art. 1 cpv. 2

² Le dichiarazioni d'origine sostitutive e i certificati d'origine sostitutivi modulo A impiegati quale prova dell'origine per merci che transitano per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea (UE), della Norvegia o della Turchia e che sono riepportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che l'UE, la Norvegia e la Turchia applichino, in materia di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera e riconoscano a loro volta le dichiarazioni d'origine sostitutive e i certificati d'origine sostitutivi rilasciati dalla Svizzera.

Art. 2 lett. a

La presente ordinanza è applicabile:

- a. nel territorio doganale della Svizzera, compresi il Principato del Liechtenstein² e il Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein³, (Svizzera); e

¹ RS **946.39**

² Cfr. RS **0.631.112.514**

³ Cfr. RS **0.631.112.136**

Art. 4 cpv. 5

⁵ Il capoverso 4 si applica unicamente ai prodotti originari dell'UE, della Norvegia o della Turchia che sono importati senza alterazioni nel Paese beneficiario; l'articolo 19 si applica per analogia.

Art. 6 cpv. 1 e 3–5

¹ I prodotti di cui ai capitoli 1–24 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se il prodotto ottenuto è classificato in una posizione differente da quella in cui è classificato ciascun materiale non originario utilizzato nella fabbricazione.

³ I prodotti non originari di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se sono adempiute le condizioni di cui alla colonna 3 dell'elenco dell'appendice 1.

⁴ Se nella colonna 3 dell'elenco dell'appendice 1 è usata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto, è preso in considerazione il valore in dogana dei materiali importati da Paesi terzi nel Paese beneficiario o in Svizzera.

⁵ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

Art. 7 cpv. 1 lett. d, k e n

¹ Sono considerate insufficienti per il conferimento del carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, indipendentemente dall'adempimento o meno dell'articolo 6 capoversi 1–4:

- d. la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- k. le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, flaconi, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di carta o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- n. *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 14 cpv. 3

³ I materiali che pur essendo lavorati o trasformati in un Paese appartenente a un gruppo regionale non vi hanno acquisito il carattere originario, sono pure trattati in tutti i Paesi del medesimo gruppo regionale come merce non originaria.

Art. 16 cpv. 1 e 3 lett. b

¹ Se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie nei Paesi beneficiari, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca può autorizzare, con il consenso del Dipartimento federale delle finanze, deroghe limitate nel tempo alle disposizioni della presente ordinanza a favore dei Paesi meno sviluppati secondo l'allegato 1, colonne C e D dell'ordinanza

del 16 marzo 2007⁴ sulle preferenze tariffali. A tal fine, il Paese beneficiario in questione presenta una domanda alla Svizzera.

³ Per facilitare l'esame delle domande il Paese richiedente correda la sua domanda di una documentazione il più possibile completa. Questa contiene in particolare:

- b. la natura e il quantitativo dei materiali non originari;

Art. 17 cpv. 4

⁴ Sono fatti salvi gli articoli 14 e 19 capoverso 6.

Art. 19 Condizioni di trasporto

¹ Il prodotto originario per cui è richiesta l'imposizione preferenziale deve corrispondere al prodotto esportato dal Paese beneficiario. Prima che venga imposto il tasso preferenziale, il prodotto non può essere alterato né, in qualsivoglia misura, modificato. Sono ammesse soltanto le lavorazioni e le trasformazioni necessarie a garantirne la conservazione.

² L'apposizione di marchi, etichette o sigilli oppure l'aggiunta di documenti sono ammesse soltanto se necessarie all'adempimento delle prescrizioni nazionali della Svizzera.

³ Il capoverso 1 si applica per analogia ai prodotti originari importati in un Paese beneficiario ai fini del cumulo secondo gli articoli 26 e 33.

⁴ L'immagazzinamento dei prodotti e lo scaglionamento degli invii in un Paese di transito sono ammessi soltanto se al suo interno le merci rimangono sotto vigilanza doganale.

⁵ Per verificare che siano adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1–4, le autorità doganali svizzere possono richiedere che vengano presentati i documenti di trasporto, prove effettive o concrete oppure un'attestazione delle autorità doganali del Paese di transito.

⁶ I prodotti originari di un Paese appartenente a un gruppo regionale possono essere trasportati attraverso il territorio di un altro Paese del medesimo gruppo regionale ed esservi anche lavorati o trasformati.

Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva e 2

¹ I prodotti originari inviati da un Paese beneficiario in un altro Paese per esservi esposti e in seguito venduti in vista dell'importazione in Svizzera beneficiano delle preferenze tariffali al momento dell'importazione, sempre che tali prodotti soddisfino le condizioni necessarie per essere riconosciuti come originari del Paese beneficiario e che alle autorità doganali svizzere sia provato che:

² Alle autorità doganali svizzere deve essere presentato un certificato d'origine modulo A o una dichiarazione d'origine. Devono esservi indicati la denominazione e

l'indirizzo dell'esposizione. Se necessario, può essere chiesta una prova supplementare circa la natura dei prodotti e le condizioni in cui sono stati esposti.

Art. 21 Modelli di prove dell'origine

¹ Al momento dell'importazione di prodotti originari di un Paese beneficiario occorre presentare alle autorità doganali svizzere:

- a. un certificato d'origine modulo A (appendice 2) rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario;
- b. un certificato d'origine sostitutivo modulo A rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'UE, della Norvegia o della Turchia sulla base di un certificato d'origine modulo A rilasciato dall'organo governativo competente del Paese beneficiario;
- c. una dichiarazione d'origine allestita in un Paese beneficiario secondo l'appendice 3;
- d. una dichiarazione d'origine sostitutiva allestita nell'UE, in Norvegia o in Turchia secondo l'appendice 3; oppure
- e. una dichiarazione su fattura secondo l'articolo 38b.

² Al momento dell'esportazione di prodotti originari della Svizzera destinati, ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2, a un'ulteriore lavorazione o trasformazione in un Paese beneficiario, deve essere allestita una dichiarazione d'origine in conformità con l'appendice 3.

Art. 22 cpv. 3

³ Il valore complessivo di questi prodotti non deve superare i 900 franchi a invio.

Art. 23 cpv. 1

¹ In caso di esigue discordanze tra i dati della prova dell'origine e quelli contenuti in altri documenti d'invio, la prova dell'origine resta valida, sempre che sia debitamente stabilito che quest'ultima si riferisce ai prodotti in questione.

Titolo prima dell'art. 24

Concerne soltanto il testo francese

Art. 25 cpv. 3

³ Il Paese d'importazione da iscriverne nella casella 12 è la Svizzera. È ammesso anche iscriverne «Unione europea», il nome di uno Stato membro dell'UE, «Norvegia» o «Turchia». La firma dell'esportatore o del suo rappresentante deve essere autografa.

Art. 26 Procedura in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell'UE, della Norvegia o della Turchia

¹ Nei casi di cui all'articolo 4 capoversi 2-5, l'organo governativo competente del Paese beneficiario presso cui è richiesto il rilascio di un certificato d'origine modulo A per prodotti fabbricati con materiali originari della Svizzera, dell'UE, della Norvegia o della Turchia tiene conto del certificato di circolazione delle merci EUR.1, della dichiarazione su fattura o della dichiarazione d'origine.

² In questi casi, i certificati d'origine modulo A devono recare nella casella 4, a seconda della situazione, la menzione «Cumul Suisse» oppure «Switzerland cumulation», «Cumul UE» oppure «EU cumulation», «Cumul Norvège» oppure «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation». Qualora materiali originari della Svizzera, dell'UE, della Norvegia o della Turchia siano utilizzati nella fabbricazione di uno stesso prodotto, tutte le menzioni corrispondenti devono essere iscritte nel certificato d'origine.

Art. 28 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 29 cpv. 1 e 3

¹ Se in seguito a errori od omissioni commesse senza colpa oppure per circostanze particolari non è stato rilasciato al momento dell'esportazione, il certificato d'origine può essere eccezionalmente rilasciato dopo l'esportazione effettiva dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che i prodotti non siano stati esportati prima della comunicazione alla Svizzera dei dati esigibili secondo l'articolo 44 capoverso 1.

³ I certificati d'origine rilasciati *a posteriori* devono recare nella casella 4 la nota «Délivré a posteriori» oppure «Issued retrospectively».

Art. 30 cpv. 1

¹ In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato d'origine, l'esportatore può chiedere un duplicato all'organo governativo competente, che lo rilascia sulla base della richiesta di certificato d'origine iniziale in suo possesso. Nel duplicato deve essere iscritta, nella casella 4, la menzione «Duplicata» oppure «Duplicate» e devono figurare la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale.

Art. 31 cpv. 1

¹ In caso di importazione con invii scaglionati deve essere allestito un certificato d'origine per ciascun invio.

Inserire prima del titolo della sezione 3 del capitolo 4

Art. 31a Limite temporale per l'impiego dei certificati d'origine modulo A

¹ Il Paese beneficiario dichiara per scritto la data di introduzione del sistema degli esportatori registrati (REX). A partire da questa data, i certificati d'origine modulo A possono essere impiegati ancora per dodici mesi.

² Su richiesta del Paese beneficiario, il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato di sei mesi al massimo.

Titolo prima dell'art. 32

Sezione 3: Dichiarazione d'origine

Art. 32 Allestimento

¹ La dichiarazione d'origine di cui all'appendice 3 deve essere allestita dall'esportatore dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che le merci siano prodotti originari.

² La dichiarazione d'origine deve essere allestita in inglese o in francese. Può essere allestita su ciascun documento commerciale che permette di identificare l'esportatore in questione e le relative merci.

³ Per l'allestimento delle dichiarazioni d'origine vale quanto segue:

- a. deve essere allestita una dichiarazione d'origine per gli invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari è inferiore o pari a 10 300 franchi. Una registrazione come esportatore registrato non è necessaria. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica;
- b. l'esportatore deve essere registrato come esportatore registrato per gli invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari è superiore a 10 300 franchi. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica.

Art. 33 Procedura in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell'UE, della Norvegia o della Turchia

¹ Nei casi di cui all'articolo 4 capoversi 2–5, l'esportatore del Paese beneficiario di un prodotto fabbricato con materiali originari della Svizzera, dell'UE, della Norvegia o della Turchia si basa sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 presentato dal fornitore dei materiali, sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione d'origine.

² In questi casi, le prove dell'origine allestite sulla base del capoverso 1 devono recare, a seconda della situazione, la menzione «Cumul Suisse» oppure «Switzerland cumulation», «Cumul UE» oppure «EU cumulation», «Cumul Norvège» oppure «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation». Qualora materiali originari della Svizzera, dell'UE, della Norvegia o della Turchia siano utilizzati nella fabbricazione di uno stesso prodotto, tutte le menzioni corrispondenti devono essere iscritte nel certificato d'origine.

Art. 34 Termine di presentazione

¹ La dichiarazione d'origine deve essere presentata alle autorità doganali svizzere entro dodici mesi a partire dalla data di allestimento.

² Le autorità doganali svizzere possono accettare dichiarazioni d'origine presentate in ritardo se:

- a. non è stato possibile rispettare il termine a causa di circostanze eccezionali; oppure
- b. i prodotti ai quali si riferiscono sono stati consegnati prima della scadenza del termine.

*Titolo prima dell'art. 35**Abrogato**Art. 35* Allestimento *a posteriori*

La dichiarazione d'origine può essere allestita dopo l'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 3 lettera b.

*Titolo prima dell'art. 36**Abrogato**Art. 36* Importazione con invii scaglionati

¹ In caso di importazione con invii scaglionati deve essere allestita una dichiarazione d'origine per ciascun invio.

² Se, su domanda dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali svizzere, un prodotto smontato o non montato di cui alle sezioni XVI o XVII oppure alle posizioni 7308 o 9406 del Sistema armonizzato è importato con invii scaglionati ai sensi della prescrizione generale 2a del Sistema armonizzato, al momento dell'importazione del primo scaglione occorre presentare alle autorità doganali un'unica dichiarazione d'origine per l'intero prodotto.

*Titolo prima dell'art. 37***Sezione 4:
Dichiarazioni d'origine sostitutive per esportatori registrati e
duplicati di certificati d'origine sostitutivi modulo A***Art. 37* Principio

¹ Gli esportatori registrati possono sostituire in qualsiasi momento i certificati d'origine modulo A e le dichiarazioni d'origine con una o più dichiarazioni d'origine se:

- a. i prodotti ai quali si riferiscono i documenti di base sono sotto vigilanza doganale; e
 - b. i certificati d'origine modulo A sono ripartiti presso l'ufficio doganale responsabile della sorveglianza dei prodotti.
- ² Possono essere rilasciate dichiarazioni d'origine sostitutive per prodotti originari di Paesi beneficiari che vengono riesportati nell'UE, in Norvegia o in Turchia.
- ³ Gli articoli 32–36 si applicano per analogia alle dichiarazioni d'origine sostitutive.

Titolo prima dell'art. 38

Abrogato

Art. 38 Allestimento di dichiarazioni d'origine sostitutive

- ¹ Le dichiarazioni d'origine sostitutive possono essere allestite soltanto da esportatori registrati.
- ² Nelle dichiarazioni d'origine sostitutive deve essere iscritta la menzione «Attestation de remplacement» oppure «Replacement statement».
- ³ Il riesportatore in Svizzera allestisce una o più dichiarazioni d'origine sostitutive in cui iscrive quanto segue:
- a. tutti i dati relativi ai prodotti riesportati contenuti nella dichiarazione d'origine rilasciata nel Paese beneficiario o nel certificato d'origine modulo A;
 - b. la data in cui la dichiarazione d'origine o il certificato d'origine modulo A sono stati rilasciati nel Paese beneficiario;
 - c. i dati necessari in conformità con la dichiarazione d'origine o il certificato d'origine modulo A rilasciati nel Paese beneficiario, inclusi i riferimenti a un eventuale cumulo;
 - d. il nome, l'indirizzo e il numero REX del riesportatore in Svizzera;
 - e. il nome e l'indirizzo del destinatario nell'UE, in Norvegia o in Turchia; e
 - f. la data e il luogo di allestimento della dichiarazione d'origine sostitutiva.
- ⁴ In caso di sostituzione di un certificato d'origine modulo A o di una dichiarazione d'origine, il riesportatore iscrive quanto segue nel certificato d'origine modulo A iniziale o nella dichiarazione d'origine:
- a. i dati relativi alla dichiarazione d'origine sostitutiva;
 - b. il nome e l'indirizzo del riesportatore in Svizzera;
 - c. il nome e l'indirizzo del destinatario nell'UE, in Norvegia o in Turchia.
- ⁵ Nelle dichiarazioni d'origine sostituite deve essere iscritta la menzione «Remplacé» oppure «Replaced».

Art. 38a Rilascio di duplicati di certificati d'origine sostitutivi modulo A

L'articolo 30 si applica per analogia ai duplicati di certificati d'origine sostitutivi modulo A.

Titolo prima dell'art. 38b

Sezione 5: Dichiarazione su fattura

Art. 38b

¹ Una dichiarazione su fattura può essere allestita da ciascun esportatore di un Paese beneficiario che non ha ancora concluso l'introduzione del sistema REX. La dichiarazione su fattura può essere allestita soltanto per invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari non è superiore a 10 300 franchi. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica.

² Per l'allestimento della dichiarazione su fattura vale inoltre quanto segue:

- a. la dichiarazione deve essere allestita dall'esportatore e recare la sua firma autografa;
- b. deve essere allestita in francese o in inglese utilizzando il testo di cui all'appendice 4;
- c. in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell'UE, della Norvegia o della Turchia, l'articolo 26 si applica per analogia;
- d. l'esportatore deve presentare, su richiesta delle autorità doganali o di altri organi governativi del Paese esportatore, tutti i documenti necessari per provare il carattere originario delle merci in questione;
- e. deve conservare una copia della dichiarazione e le prove dell'origine per almeno tre anni.

³ L'articolo 28 si applica per analogia.

Titolo prima dell'art. 38c

Sezione 6: Regole speciali per le importazioni da Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale

Art. 38c Esportazioni in un Paese appartenente a un gruppo regionale da un altro Paese del medesimo gruppo regionale

La prova del carattere originario di merci esportate da un Paese appartenente a un gruppo regionale in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è fornita alle autorità doganali o ad altri organi governativi del Paese d'importazione presentando:

- a. un certificato d'origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario;

- b. una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l'articolo 38b; oppure
- c. una dichiarazione d'origine allestita nel Paese beneficiario secondo l'articolo 32.

Art. 38d Esportazioni in Svizzera da un Paese appartenente a un gruppo regionale

¹ La prova del carattere originario di merci esportate in Svizzera, nell'ambito del cumulo regionale, da un Paese appartenente a un gruppo regionale è fornita alle autorità doganali svizzere presentando:

- a. un certificato d'origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario;
- b. una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l'articolo 38b; oppure
- c. una dichiarazione d'origine allestita nel Paese beneficiario secondo l'articolo 32.

² Le prove dell'origine di cui al capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se nel Paese beneficiario dal quale è esportato un prodotto originario in Svizzera sono presentate prove dell'origine valide in virtù dell'articolo 38c.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano indipendentemente dal fatto che il prodotto originario inviato in Svizzera sia stato lavorato o trasformato nell'ultimo Paese esportatore.

Art. 39 cpv. 1, 2, 5 e 6

¹ Il controllo *a posteriori* delle prove dell'origine avviene per campionatura oppure ogni qualvolta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi circa l'autenticità del documento o l'esattezza dei dati relativi all'origine dei prodotti in questione.

² In entrambi i casi, le autorità doganali svizzere inviano una copia del certificato d'origine modulo A, della dichiarazione d'origine o della dichiarazione su fattura all'organo governativo competente del Paese beneficiario o alla sua rappresentanza diplomatica in Svizzera. Qualora si tratti di un certificato d'origine sostitutivo modulo A o di una dichiarazione d'origine sostitutiva, le autorità doganali svizzere rinviano una copia alle autorità doganali del Paese di transito in cui sono stati rilasciati o allestiti il certificato d'origine sostitutivo o la dichiarazione d'origine sostitutiva.

⁵ La risposta dell'organo governativo competente deve permettere di decidere se la prova dell'origine la cui autenticità o esattezza è stata messa in dubbio concerne i prodotti effettivamente esportati e se questi soddisfano le condizioni della presente ordinanza.

⁶ Qualora si tratti di certificati d'origine modulo A rilasciati secondo l'articolo 26, di dichiarazioni d'origine allestite secondo l'articolo 32 o di dichiarazioni su fattura allestite secondo l'articolo 38b capoverso 2 lettera c, occorre allegare alla risposta una fotocopia o un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1, della dichiarazione d'origine o della dichiarazione su fattura.

Art. 40 cpv. 1

¹ Se le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta entro sei o, qualora si tratti di prove dell'origine sostitutive, otto mesi oppure se la risposta non permette di decidere circa l'autenticità del documento in questione o circa l'origine effettiva dei prodotti, esse inviano una seconda lettera all'organo governativo competente del Paese beneficiario o alle autorità doganali del Paese di transito.

Art. 41 Imposizione provvisoria

Se la concessione delle preferenze tariffali è sospesa in attesa dell'esito del controllo *a posteriori* di una prova dell'origine, i prodotti possono essere tassati provvisoriamente alla tariffa normale e immessi in libera pratica in Svizzera.

Art. 43 Assistenza amministrativa per prove dell'origine rilasciate in Svizzera

¹ Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa all'UE, alla Norvegia e alla Turchia per il controllo *a posteriori* di dichiarazioni d'origine sostitutive e certificati d'origine sostitutivi modulo A rilasciati in Svizzera.

² Esse prestano assistenza amministrativa ai Paesi beneficiari nonché all'UE, alla Norvegia e alla Turchia per il controllo *a posteriori* di certificati di circolazione delle merci EUR.1, dichiarazioni su fattura e dichiarazioni d'origine rilasciati in Svizzera.

³ Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia alla procedura e all'entità dell'assistenza amministrativa.

Art. 44 Notifica da parte degli organi governativi competenti e trasmissione di impronte di bolli

¹ I Paesi beneficiari comunicano alla Svizzera quanto segue:

- a. i nomi e gli indirizzi degli organi governativi competenti per il rilascio dei certificati d'origine modulo A;
- b. i facsimili d'impronta dei bolli utilizzati da detti organi per il rilascio dei certificati d'origine modulo A;
- c. i nomi e gli indirizzi degli organi governativi competenti per il controllo *a posteriori* dei certificati d'origine modulo A, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni d'origine.

² I Paesi beneficiari che rientrano nel Sistema di preferenze generalizzate (SPG) della Svizzera, ma non in quello dell'UE o della Norvegia, comunicano all'amministrazione doganale svizzera il nome e l'indirizzo dell'autorità competente nel loro territorio per la registrazione degli esportatori nel sistema REX e la gestione dei relativi dati. Tale autorità deve appartenere agli organi governativi del Paese beneficiario o agire sotto la responsabilità del governo.

³ I Paesi beneficiari che rientrano sia nel SPG della Svizzera sia in quello dell'UE comunicano all'UE il nome e l'indirizzo dell'autorità competente nel loro territorio per la notifica dei dati secondo il capoverso 2.

⁴ I Paesi beneficiari che rientrano nel SPG della Svizzera e nel SPG della Norvegia, ma non in quello dell'UE, comunicano all'amministrazione doganale svizzera o all'amministrazione doganale norvegese i dati secondo il capoverso 2.

⁵ I Paesi beneficiari comunicano senza indugio alla Svizzera ogni modifica dei dati di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 45 cpv. 1

¹ La Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto per i prodotti originari dei Paesi beneficiari che rispettano o provvedono a far rispettare le prescrizioni concernenti l'origine delle merci, il rilascio di certificati d'origine modulo A, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni su fattura, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni d'origine e la cooperazione amministrativa.

Art. 46 cpv. 2

² Per consentire il controllo *a posteriori* delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni d'origine, gli esportatori nel Paese beneficiario conservano per almeno tre anni le copie delle dichiarazioni, i documenti attestanti l'origine ed eventualmente i documenti d'esportazione.

II

Le appendici 2–6 sono sostituite dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

23 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

Appendice 2
(art. 21 cpv. 1 lett. a)

Certificato d'origine modulo A

Il testo del certificato d'origine modulo A è disponibile sul sito Internet:

www.unctad.org > Themes > Trade Agreements and Negotiations > Generalized System of Preferences > Sample of Form A

Appendice 3
(art. 21 cpv. 1 lett. c, d e 2 nonché 32 cpv. 1)

Dichiarazione d'origine

La dichiarazione d'origine, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere allestita su ciascun documento commerciale e recare il nome e l'indirizzo completo nonché la descrizione delle merci e la data di rilascio.

Versione francese:

L'exportateur ...⁵ (Numéro d'exportateur enregistré ...) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁶ au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Suisse et que le critère d'origine satisfait est ...⁷.

Versione inglese:

The exporter ...⁸ (Number of Registered Exporter ...) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁹ preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is¹⁰

⁵ Invece di indicare il nome e l'indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale.

⁶ Deve essere indicata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese beneficiario.

⁷ In caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»).

Se del caso, l'indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti:

- a) in caso di cumulo bilaterale, «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»;
- b) in caso di cumulo con l'UE, la Norvegia o la Turchia, rispettivamente «Cumul UE», «EU Cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation»;
- c) in caso di cumulo regionale, «Cumul régional» oppure «Regional cumulation».

⁸ Invece di indicare il nome e l'indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale.

⁹ Deve essere indicata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese beneficiario.

¹⁰ In caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»).

Se del caso, l'indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti:

- a) in caso di cumulo bilaterale: «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»;
- b) in caso di cumulo con l'UE, la Norvegia o la Turchia: «Cumul UE», «EU cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie», «Turkey cumulation»;
- c) in caso di cumulo regionale: «Cumul régional» oppure «Regional cumulation».

Appendice 4
(art. 38b cpv. 2 lett. b)

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere allestita in conformità con le note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riportate.

Versione francese:

L'exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...¹¹ au sens des règles d'origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.

Versione inglese:

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential ...¹² origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.

(Luogo e data)¹³
(Firma dell'esportatore e
nome del firmatario in stampatello)

¹¹ Deve essere indicata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese beneficiario.

¹² Deve essere indicata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese beneficiario.

¹³ Questi dati possono essere omessi se sono inclusi nella fattura.

Appendice 5
(art. 13 cpv. 2)**Merci escluse dal cumulo regionale**

Posizione SA	Designazione delle merci secondo SA
Sezione XI (cap. 50–63)	Materie tessili e loro manufatti
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6403	Calzature con soles esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404	Calzature con soles esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
ex 6405	Altre calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito, di gomma o di materia plastica

Appendice 6
(art. 13 cpv. 3)

Elenco dei gruppi economici regionali ai quali la Svizzera accorda un cumulo regionale

Designazione del gruppo	Paesi Parte del gruppo
Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est (ASEAN)	Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailandia, Vietnam

A Brunei Darussalam e Singapore, Paesi facenti parte del Gruppo ASEAN, non viene concesso il cumulo regionale in quanto non figurano nell'elenco dei Paesi beneficiari.

